



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.1.2004  
COM(2004) 32 definitivo

2004/0009 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro**

**(versione codificata)**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso<sup>1</sup> di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità<sup>2</sup>, sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

---

<sup>1</sup> COM(1987) 868 PV.

<sup>2</sup> V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro<sup>3</sup>; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora<sup>4</sup>, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.
5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 2866/98 e dello strumento di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

---

<sup>3</sup> Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

<sup>4</sup> Allegato I della presente proposta.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

### sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ☒ 123, paragrafo 4, terza ☒ frase,

vista la proposta della Commissione,

☒ visto il parere del Parlamento europeo<sup>5</sup>, ☒

☒ visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>6</sup>, ☒

visto il parere della Banca centrale europea<sup>7</sup>,

considerando quanto segue:



- (1) Il regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio, del 31 dicembre 1998, sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro<sup>8</sup>, è stato modificato in modo sostanziale<sup>9</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

---

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>6</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>7</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>8</sup> GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1478/2000 (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1).

<sup>9</sup> V. allegato I.

↓ 2866/98 considerando 1 +  
1478/2000 considerando 3  
(adattato)

- (2) A norma dell'articolo 121, paragrafo 4 del trattato, la terza fase dell'Unione economica e monetaria è iniziata il 1° gennaio 1999. Il Consiglio riunito nella composizione dei capi di Stato o di governo ha confermato, con la decisione 98/317/CE del Consiglio, del 3 maggio 1998, a norma dell'articolo 109 J, paragrafo 4 del trattato<sup>10</sup> che Belgio, Germania, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia hanno soddisfatto le condizioni necessarie per l'adozione della moneta unica in data 1° gennaio 1999. Ai sensi della decisione 2000/427/CE del Consiglio, del 19 giugno 2000, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2 del trattato per l'adozione da parte della Grecia della moneta unica il 1° gennaio 2001<sup>11</sup>, la Grecia ha soddisfatto le condizioni necessarie.

↓ 2866/98 considerando 2 e 3  
(adattato)

- (3) A partire dal 1° gennaio 1999 e nel caso della Grecia a partire dal 1° gennaio 2001 l'euro è la moneta degli Stati membri partecipanti, in conformità al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro<sup>12</sup>. L'introduzione dell'euro ha presupposto l'adozione dei tassi di conversione ai quali l'euro ha sostituito le monete nazionali ed in base ai quali l'euro è stato diviso in unità monetarie nazionali. I tassi di conversione indicati nell'articolo 1 sono quelli definiti nell'articolo 1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 974/98, calcolati rispettivamente il 31 dicembre 1998 e il 19 giugno 2000.

↓ 2866/98 considerando 5  
(adattato)

- (4) Il regolamento (CE) n. 1103/97 stabilisce che i tassi di conversione sono adottati con riferimento ad un euro espresso in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri partecipanti. Per garantire un alto grado di precisione, tali tassi sono formati da sei cifre significative e non sono definiti tassi inversi o bilaterali tra le monete degli Stati membri partecipanti,

↓ 2866/98  
→<sub>1</sub> 1478/2000 art. 1

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

<sup>10</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 30.

<sup>11</sup> GU L 167 del 7.7.2000, pag. 19.

<sup>12</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1; regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

### Articolo 1

I tassi di conversione fissati irrevocabilmente tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro sono i seguenti:


1 euro	=	40,3399	franchi belgi
	=	1,95583	marchi tedeschi
	→ <sub>1</sub> =	340,750	dracme greche ←
	=	166,386	pesete spagnole
	=	6,55957	franchi francesi
	=	0,787564	sterline irlandesi
	=	1936,27	lire italiane
	=	40,3399	franchi lussemburghesi
	=	2,20371	fiorini olandesi
	=	13,7603	scellini austriaci
	=	200,482	escudi portoghesi
	=	5,94573	marchi finlandesi



### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2866/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

 2866/98 art. 2 (adattato)


### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore ☒ il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. ☒

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente*



**ALLEGATO I**

**Regolamento abrogato e relativa modificazione**

Regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio (GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1478/2000 del Consiglio (GU L 167 del 7.7.2000, pag. 1)

---



## **ALLEGATO II**

### **TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CE) n. 2866/98	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
—	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
—	Allegato I
—	Allegato II